

RISCOSSIONE: NUOVE RATEIZZAZIONI

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

RISCOSSIONE: NUOVAMENTE DILAZIONABILI LE RATEIZZAZIONI DECADUTE

Con il D.Lgs. n. 159/2015 sulla semplificazione e razionalizzazione della riscossione, è diventata concreta la possibilità, per precedenti rateizzazioni decadute dal 22 ottobre 2013 al 21 ottobre 2015, di essere oggetto di una nuova dilazione, tramite apposita istanza, da presentare entro il 21 novembre 2015.

Antonio Gigliotti

DA SAPERE

L'ACCERTAMENTO ESECUTIVO SEGUE I TERMINI PER IL RICORSO

L'accertamento diventa esecutivo, e può costituire titolo per la riscossione coattiva, solo con la scadenza del termine utile per la proposizione del ricorso. È la conseguenza di quanto prevede il decreto attuativo della delega fiscale per la revisione della riscossione, il D.Lgs. n. 159/2015.

Nello specifico, il provvedimento modifica la disposizione che attribuisce la qualifica di titolo esecutivo all'avviso di accertamento decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto, collegando tale effetto al termine utile per la proposizione del ricorso.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Perdite fiscali: conversione in sede di realizzo

Lavoro - Lavoratori sospesi: tutelate le indennità ASPI

Impresa - "Patent box": pronto il decreto

Scadenze dal 29 ottobre al 12 novembre 2015

ADEMPIMENTI

RISCOSSIONE: NUOVAMENTE DILAZIONABILI LE RATEIZZAZIONI DECADUTE

di Antonio Gigliotti

Premessa

Con la pubblicazione nella G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015 del D.Lgs. n.159/2015 sulla **semplificazione e razionalizzazione della riscossione**, è diventata concreta la possibilità, per **precedenti rateizzazioni decadute** dal 22 ottobre 2013 al 21 ottobre 2015, di essere oggetto di una **nuova dilazione**, tramite apposita istanza, da presentare entro il termine improrogabile di 30 giorni dall'entrata in vigore della riforma stessa, ossia entro il **21 novembre 2015**.

Possibilità di beneficiare di una nuova rateazione per dilazioni decadute

L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in **temporanea situazione di obiettiva difficoltà**, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con **esclusione dei diritti di notifica**, fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di **importo superiore a cinquantamila euro**, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Nel caso in cui nei due anni precedenti all'entrata in vigore del decreto in oggetto, ossia dal 22 ottobre 2013 fino al 21 ottobre 2015, il contribuente aveva avuto accesso al beneficio della rateazione, alla quale non è riuscita a farvi fronte, ossia la rateazione posta in essere risulta decaduta, può presentare l'**istanza di riammissione** ai benefici della rateazione con riferimento a:

- ✓ **cartelle di pagamento;**
- ✓ **avvisi di accertamento esecutivi emesse dalle entrate o dalle Dogane e/o dai monopoli;**
- ✓ **avvisi di addebiti emessi dall'Inps.**

La dilazione viene concessa considerando lo stesso numero di rate prevista per il precedente pdr decaduto, comunque **non oltre i 72 mesi**.



Nota bene

In ogni caso i contribuenti riammessi alla rateazione **decadranno dal beneficio in seguito al mancato pagamento di solo due rate** anche non successive, non quindi di otto rate come era previsto per le dilazioni (non decadute) concesse dal 23 giugno 2013 al 21 ottobre 2015, o di 5 rate come stabilito per le nuove dilazioni poste in essere dal 22 ottobre 2015.



Nota bene

Il contribuente che ha ottenuto la riammissione al beneficio della rateazione, non sarà più considerato inadempiente, e cosa rilevante, potrà, se si tratta di un'impresa, **riottenere il DURC e il certificato di regolarità fiscale**, il cui possesso è condizione essenziale per partecipare ad appalti di lavori, forniture e servizi.

Effetti sulle procedure esecutive

Qualora il contribuente venga riamesso nuovamente alla rateazione precedentemente decaduta, si determinano una serie di effetti anche sulle procedure esecutive poste in essere prima della domanda di rateazione.

A tal fine, si evidenzia che alla ricezione della richiesta di rateazione, **l'Agenzia delle Entrate può iscrivere l'ipoteca**, solo nel caso in cui la richiesta non venga accolta, ovvero in caso di **decadenza del beneficio stesso**. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione

AZIONE ESECUTIVA

Il pagamento della prima rata del pdr determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

Tale condizione si realizza solo se:

- ✓ non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo,
- ✓ non sia stata presentata istanza di assegnazione,
- ✓ il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.



Nota bene

Equitalia può iscrivere ipoteca sull'**abitazione principale** se il debito supera l'importo di € 20.000, ma può procedere ad espropriazione dell'unico immobile di proprietà, dove il contribuente ha la residenza, **solo se il debito è superiore ad € 120.000**, trascorsi comunque sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca.

CHECK LIST

RISCOSSIONE: NUOVE RATEIZZAZIONI

Nella tabella seguente sono riportate le principali indicazioni circa la nuova possibilità di rateazione di pdr decaduti.

FATTISPECIE	PRESCRIZIONE	CHECK LIST
SOGGETTI INTERESSATI	I contribuenti decaduti da precedente dilazione concessa nei 24 mesi antecedenti il 21 ottobre 2015.	<input type="radio"/>
OGGETTO DELLA RATEAZIONE	Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell'Inps per i quali si era avuto accesso al beneficio della rateazione, poi non rispettata.	<input type="radio"/>
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	<p>- La richiesta di riammissione al beneficio va presentata entro o non oltre il 21 Novembre 2015, pena la non ammissibilità della stessa. La dilazione nuovamente riaccordata può arrivare fino ad un periodo pari a 72 mesi, ma è legata alla max durata prevista per le precedenti rateazioni, rispetto alle quali non può essere superiore, l'importo delle singole rate non può essere inferiore ad € 50.</p> <p>- In caso di nuova decadenza, anche se al momento nulla è specificatamente previsto, il contribuente dovrebbe essere riammesso nuovamente alla dilazione saldando le rate scadute. Non sarà mai concesso, al contribuente che ha ottenuto la riammissione al beneficio, la possibilità di accedere ad una rateazione straordinaria di 10 anni.</p>	<input type="radio"/>
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	La documentazione relativa alla richiesta è disponibile presso il sito dell'Agenzia allo sportello o nella sezione Rateizzazione - Modulistica presente nell'Area Cittadini e nell'Area Imprese del sito www.gruppoequitalia.it . In assenza di indicazioni contrarie, non è necessario allegare alla richiesta alcuna documentazione attestante la difficoltà economica, si presume che si terrà conto dell'eventuale documentazione richiesta per la prima rateazione decaduta.	<input type="radio"/>
NUOVE CARTELLE DI PAGAMENTO	La nuova ammissione al beneficio della rateazione, seguirà la vecchia disciplina per il debito originario, mentre per il debito sorto dopo, invece, si applicherà la nuova normativa introdotta dal D.Lgs. n.159/2015	<input type="radio"/>
ESCLUSIONE DALLA RATEAZIONE	La rateizzazione non può essere richiesta se è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 - Legge fallimentare), una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt.6 e seguenti Legge n.3/2012) ovvero se è stata presentata una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 - Legge fallimentare)	<input type="radio"/>

**RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE PER PIANI DECADUTI DAL 22/10/2013 AL 21/10/2015
(art. 15 comma 7 D.lgs n. 159/2015)**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____ (prov _____) Codice Fiscale _____

In proprio _____

In qualità di titolare/rappresentante legale del/della _____

Codice fiscale della ditta/società _____

In proprio ufficio/la propria azienda _____

Altro _____

Comune _____ Prov _____

Indirizzo _____ CAP _____

TEL _____ emai/PEC _____

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che Equitalia _____ Spa non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di Posta elettronica dichiarato

VISTO

l'art. 15, comma 7 del Dlgs n. 159/2015, secondo cui: "(7). Le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli Agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, possono, a semplice richiesta del contribuente, da presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili. In tal caso, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.19, comma 1-quater in quanto compatibile, lettere b) e c) del comma 3, e comma 4 del DPR n. 602/1973, come modificato dal presente decreto, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, determina la decadenza automatica dal beneficio della rateazione

DICHIARA

di essere decaduto dal beneficio della rateazione nel periodo ricompreso tra il 22/10/2013 e il 21/10/2015, con riferimento ai seguenti avvisi/cartelle/piani:

n _____ n _____

n _____ n _____

(da barrare solo in caso di istanza presentata in qualità di titolare/rappresentante legale della ditta/società)

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci sotto la propria responsabilità di essere titolare/rappresentante legale della suddetta ditta/società

CHIEDE

la dilazione in n. rate mensili delle "somme iscritte a ruolo e non ancora versate" oggetto dei suddetti avvisi/cartelle/piani.

N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello.

Il/La sottoscritto/a autorizza Equitalia _____ Spa al trattamento dei propri dati contenuti in questa istanza e nei relativi allegati, ai sensi del Dlgs n. 196/2003, per le finalità connesse e strumentali alla sua trattazione (in mancanza di tale autorizzazione non sarà possibile procedere all'esame della richiesta di dilazione).

Luogo e data _____ Firma _____

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE

Equitalia _____ SPA, Agente della riscossione per l'ambito provinciale di _____

- allego copia del documento di riconoscimento dell'istante, acquisito ai sensi dell'art 45 del DPR n.445/2000
oppure

attesto, ai sensi dell'art. 38 del DPR n.445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è

apposta in mia presenza dal/dalla Sig/Sig.ra _____

identificato/a mediante documento di riconoscimento _____ numero _____
rilasciato da _____ in data... _____

data _____ Nome, cognome e firma del dipendente addetto _____

Delega alla presentazione (se la presentazione avviene da parte di un soggetto diverso)

Io sottoscritto/a _____

- in proprio
- in qualità di titolare/rappresentante legale del/della _____

Delego il/la Sig/Sig.ra _____

- a consegnare la presente istanza di rateizzazione
- a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente istanza di rateazione
- a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione e/o provvedimento connesso alla presente istanza (comunicazione di avvio del procedimento, preavviso di rigetto, provvedimento di accoglimento dell'istanza, provvedimento di rigetto)

Luogo e data _____ Firma del delegante _____

n.b. allegare fotocopia del documento di identità del delegante o del delegato

DA SAPERE

L'ACCERTAMENTO ESECUTIVO SEGUE I TERMINI PER IL RICORSO

di Giovanni Petruzzellis - tratto da "IPSOA - IL QUOTIDIANO"

L'accertamento diventerà esecutivo, e potrà quindi costituire titolo per la riscossione coattiva, solo con la scadenza del termine utile per la proposizione del ricorso. È la conseguenza di quanto prevede il decreto attuativo della delega fiscale per la revisione della riscossione, il D.Lgs. n. 159/2015. Il decreto interviene, infatti, sulla disciplina relativa alla concentrazione della riscossione nell'accertamento. Nello specifico, il provvedimento modifica la disposizione che attribuisce la qualifica di titolo esecutivo all'avviso di accertamento decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto, collegando tale effetto al termine utile per la proposizione del ricorso.

Il decreto di riforma della riscossione (D.Lgs. n. 159/2015) cancella la previsione normativa che attribuiva la qualifica di titolo esecutivo all'avviso di accertamento decorsi 60 giorni dalla notificazione dell'atto, collegando tale effetto al termine utile per la proposizione del ricorso.

Procedendo per ordine: l'art. 29, D.L. n. 78/2010, nella formulazione previgente, prevede che in caso di mancata impugnazione, l'accertamento diventi esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica e, nei successivi 30 giorni, la riscossione delle somme richieste passi in carico all'agente della riscossione. L'esecuzione forzata è ordinariamente sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico. Tale periodo di sospensione non opera con riferimento alle azioni cautelari e conservative (ad esempio, ipoteca, sequestro, fermo amministrativo, etc.).

In un'ottica di tutela dell'interesse erariale, il decreto sulla riscossione estende l'esclusione del suddetto periodo di moratoria con riferimento agli accertamenti definitivi, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione; al ricorrere di tali circostanze, pertanto, l'agente della riscossione potrà attivare immediatamente le procedure esecutive nei confronti del debitore.

Tornando alle novità riguardanti l'esecutività dell'accertamento, si è già rilevato come, secondo la formulazione normativa previgente, l'avviso di accertamento diveniva esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica. Tale termine difettava di un coordinamento rispetto a quello previsto per il pagamento delle somme richieste nell'atto, coincidente con quello previsto per la proposizione del ricorso, con un evidente differenziazione delle scadenze, ad esempio in caso di sospensione feriale dei termini e di accertamento con adesione.

Tale **disallineamento** è definitivamente superato con la riforma che, dunque, **collega il termine di esecutività dell'atto con quello previsto per l'impugnazione**, evitando così che l'esecutività dell'accertamento possa scattare in pendenza dei termini di pagamento.

Lettera di "presa in carico" anche a mezzo e-mail

Con lo scopo di semplificare i flussi informativi, lo stesso art. 5, D.Lgs. n. 159/2015 introduce la possibilità che la **comunicazione** che l'agente della riscossione deve inviare al debitore dopo aver ricevuto l'affidamento del carico erariale da parte dell'ente creditore, possa essere trasmessa, oltre che con raccomandata semplice, anche attraverso l'indirizzo di **posta elettronica (ordinaria o certificata)** risultante presso l'Anagrafe tributaria. Viene così eliminato il precedente riferimento al luogo di notifica dell'atto di accertamento, al fine di evitare il rischio di non garantire la conoscibilità dell'atto da parte del contribuente che, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, potrebbe aver cambiato domicilio.

Da ultimo, viene **soppresso il termine di decadenza** per l'esercizio dell'attività esecutiva, in precedenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'avvio delle azioni di recupero, pertanto, d'ora in poi dovrà rispettare solamente l'**ordinario termine prescrizione**.

Tale previsione - si legge nella relazione illustrativa - è tesa a rimuovere la sovrapposizione rispetto al termine di decadenza entro cui deve essere notificato l'accertamento esecutivo, giudicato autonomamente in grado di garantire la certezza e stabilità del rapporto tributario

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

ORDINI PROFESSIONALI: RINNOVO SENZA BOLLO

Non sconta l'imposta di bollo l'autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo dei consigli territoriali degli ordini professionali trasmessa mediante lettera raccomandata. La fattispecie è infatti riconducibile nelle casistiche di esenzione dettate dall'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972. *Agenzia delle Entrate, risoluzione 23 ottobre 2015, n. 91/E*

MODULISTICA PER LA RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE

Per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 159/2015 (recante "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione") i contribuenti **decaduti da un piano di rateazione** nei due anni precedenti al 21 ottobre 2015 possono ottenere il riconoscimento di una nuova dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate. Equitalia ha reso disponibile la modulistica per la richiesta del nuovo piano da presentare entro il 21 novembre 2015: la domanda (che consta di due pagine) è disponibile sul sito internet del concessionario, nella sezione "Modulistica" all'interno dell'area cittadini e imprese. *Equitalia, sito internet*

730 PRECOMPILATO: RISPOSTE AI CAF

La disposizione per cui il contribuente non è soggetto ad attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione per crediti il cui **ammontare non superi 30 euro** vale anche ad **escludere la punibilità** per l'apposizione del visto infedele sulla relativa dichiarazione. Altre indicazioni riguardano la **tempistica di presentazione dei modelli 730** originario e rettificativo.

Agenzia delle Entrate, circolare 22 ottobre 2015, n. 34/E

PERDITE FISCALI: CONVERSIONE IN SEDE DI REALIZZO

Un'impresa che redige il bilancio secondo corretti principi contabili, se imputa a conto economico **ammortamenti dell'avviamento** o di altre attività immateriali eccedenti la quota deducibile, può rilevare le imposte anticipate (Deferred Tax Assets o DTA) ricorrendone i presupposti.

Al momento del riassorbimento - che può avvenire non solo a seguito del processo di ammortamento ma anche in sede di realizzo - l'impresa in **presenza di una perdita fiscale può procedere alla trasformazione delle DTA.**

AIDC, Norma di Comportamento n. 193

CONTROLLI AUTOMATIZZATI ENTI CREDITIZI: CODICI TRIBUTO

L'Agenzia delle Entrate ha istituito sei nuovi codici tributo per consentire il versamento delle somme richieste a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi (ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973), per recepire le novità introdotte con riferimento alla nuova **imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale** della Banca d'Italia e l'addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 20 ottobre 2015, n. 90/E

NUOVA CAUSALE CASSA EDILE AUTONOMA NAZIONALE

Al fine di consentire il versamento dei contributi a favore della Cassa Edile Autonoma Nazionale - Artigianato ed Industria "CEAN" mediante mod. F24, l'Agenzia delle Entrate ha **istituito la seguente nuova causale contributo**: EDIL - Cassa Edile Autonoma Nazionale - Artigianato ed Industria C.E.A.N.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 20 ottobre 2015, n. 89/E

FATTURAZIONE ELETTRONICA CTU "OCCASIONALI"

In carenza del **presupposto di abitualità** non soggiacciono agli obblighi di fatturazione elettronica i compensi erogati dalla Pubblica amministrazione ai dipendenti pubblici che rendono **consulenze tecniche d'ufficio**; tali compensi devono ritenersi esclusi dal campo di applicazione dell'imposta.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 19 ottobre 2015, n. 88/E

GIUSTIZIA TRIBUTARIA: ONLINE IL NUOVO PORTALE

È online il nuovo portale della giustizia tributaria. La piattaforma racchiude le informazioni relative alla **organizzazione delle Commissioni tributarie** e alla modulistica utilizzata, garantendo l'accesso ai servizi telematici riservati ai contribuenti ed agli operatori di settore. Dal 1° dicembre 2015 il portale svolgerà anche la funzione di punto unico di accesso al processo tributario telematico.
MEF, comunicato 19 ottobre 2015

BARATTO AMMINISTRATIVO SUI TRIBUTI COMUNALI

L'IFEL fornisce alcuni chiarimenti per il corretto inquadramento dell'istituto del **baratto amministrativo** e per la sua corretta **applicazione ai tributi comunali**. La disposizione originaria (contenuta nel D.Lgs. n. 23/2011) rientra nella disciplina dell'**imposta municipale secondaria**, la cui entrata in vigore è stata differita al 1° gennaio 2016 (termine di cui si prevede, peraltro, un'ulteriore proroga). A fronte dell'intervento sussidiario dei cittadini, il Comune potrà disporre deliberazioni di riduzione o esenzione di tributi "inerenti il tipo di attività posta in essere".
IFEL, nota 16 ottobre 2015

LAVORO

LAVORATORI SOSPESI: TUTELATE LE INDENNITÀ ASPI

Le situazioni per le quali entro il 24 settembre 2015 si siano perfezionati i requisiti per l'**ammissione al trattamento di disoccupazione ASpl** per i lavoratori sospesi e precisamente:

- l'aver **stipulato l'accordo** con la previsione delle sospensioni entro la data del 23 - settembre 2015 e sino al 31 dicembre 2015;
- l'aver **presentato la relativa istanza** nel termine ultimo di 20 giorni dall'inizio delle sospensioni, vale a dire entro il 12 ottobre 2015.

saranno prese in considerazione dal Ministero nei limiti delle risorse disponibili.
Min. Lavoro, circolare 20 ottobre 2015, n. 27

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI 2015

Le modalità di liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2015 sono state fornite dall'INPS: **stabiliti i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni** e dei redditi pensionabili e il coefficiente per i montanti contributivi (Legge n. 335/1995).
INPS, messaggio 20 ottobre 2015, n. 6462

IMPRESA

PATENT BOX: DECRETO IN GU

Il Ministero dello Sviluppo economico comunica l'avvenuta pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, del decreto interministeriale 30 luglio 2015 sul Patent box, recante un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di "opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili".

Min. Sviluppo economico, comunicato 20 ottobre 2015 (G.U. 20 ottobre 2015, n. 244)

AGENDA

Scadenze dal 29 ottobre al 12 novembre 2015

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su [Scadenze](#).

DATA	OGGETTO	VERIFICA
OTTOBRE		
Giovedì 29	Presentazione del Mod. 770/2015 Ordinario entro 90 giorni dalla scadenza	
	Presentazione del Mod. 770/2015 Semplificato entro 90 giorni dalla scadenza	
Venerdì 30	Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari nel 2014	
	Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa	
	Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
	Termine presentazione relazione al modello per accedere alla voluntary disclosure	
	Versamento imposta municipale propria terreni agricoli acconto per il 2015	
Sabato 31	Adempimenti di fine mese	
	Segnalazione cause di non congruità, non normalità o non coerenza agli studi di settore	
NOVEMBRE		
Lunedì 2	Comunicazione periodica intermediari finanziari	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale	
	Presentazione degli elenchi Intra 12	
	Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Presentazione istanza/modelli di rimborso infrannuale	

Rateizzazione versamento imposte da Unico 2015 per soggetti non titolari di partita IVA

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP

Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

Martedì 10

Assistenza fiscale: invio telematico del Mod. 730/2015 integrativo e dichiarazione rettificativa

Consegna 730-3 e 730-4 integrativo da parte del CAF o del professionista abilitato in caso di 730 integrativo